



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 25/19 DEL 17.07.2024

---

**Oggetto:** Disegno di legge concernente “Dirigenti esterni. Interpretazione autentica del comma 4, dell’articolo 29, della legge regionale n. 31 del 1998”.

L'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che l'art. 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, rubricato “Dirigenti esterni”, disciplina al comma 1, il conferimento delle funzioni di Direttore generale a persone estranee all'Amministrazione regionale e agli enti.

L'Assessora ricorda, altresì, che il comma 4 di detta disposizione prevede che “Agli esterni si applica altresì il comma 9 dell'art. 28, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.” Oltre a ciò l'Assessora chiarisce che l'art. 28 “Attribuzione delle funzioni dirigenziali”, al comma 9 sancisce che “L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale”.

Pertanto, dalla lettura sistematica delle norme richiamate si evince che in caso di revoca del Direttore generale esterno al sistema Regione, intervenuta nei tre mesi successivi all'insediamento della nuova Giunta (revoca per spoils system), il revocato ha diritto, a titolo di indennità, poiché conseguente ad un atto di revoca antecedente la naturale scadenza del contratto legittimata dalla norma, ad una somma corrispondente alla metà della retribuzione contrattualmente spettantegli. Detta indennità dovrà essere corrisposta dal momento in cui è intervenuta la revoca e fino alla data di scadenza indicata nel contratto.

Ciò detto l'Assessora evidenzia che l'indennità prevista dalla norma in argomento è stata corrisposta anche ai soggetti esterni al sistema Regione, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che, al momento della nomina come Direttore generale, erano stati collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) oppure ai sensi del contratto collettivo applicabile vigente o che abbiano, comunque, conservato la propria posizione lavorativa.

Tuttavia, l'Assessora rileva che, da una attenta analisi, è chiaro che nei casi su indicati, non si ravvisa, in caso di revoca per spoils system, il presupposto lesivo connesso all'indennità di cui al comma 4, dell'articolo 29, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.



Più precisamente, l'Assessora evidenzia che non sussiste una lesione o un pregiudizio dal momento che il revocato recupera la propria originaria occupazione e, conseguentemente, la retribuzione dovuta; perciò il riconoscimento dell'indennità potrebbe, addirittura, condurre ad un mutamento in melius delle condizioni economiche pregresse.

L'Assessora, dunque, informa che con l'intento di definire il corretto ambito applicativo della norma de qua è stato redatto un disegno di legge di interpretazione autentica del comma 4, dell'articolo 29, della legge regionale n. 31 del 1998, per cui "Il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista non è dovuta quando il soggetto, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e collocato in aspettativa, abbia conservato la propria posizione lavorativa di cui è titolare al momento della nomina e abbia ripreso tale posizione lavorativa dopo la revoca ai sensi del comma 9, dell'articolo 28, della legge regionale n. 31 del 1998". Tale interpretazione si fonda su un corretto inquadramento dell'istituto della revoca e dell'indennizzo ad essa sotteso, il cui fondamento è da ravvisarsi nell'accertamento di una lesione o di un pregiudizio in capo al revocato, inesistente allorché il revocato sia titolare di un rapporto di lavoro indeterminato ed abbia conservato la sua posizione lavorativa al momento della revoca.

Pertanto, l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone alla Giunta di approvare il disegno di legge di interpretazione autentica del comma 4, dell'articolo 29, della legge regionale n. 31 del 1998 esposto.

Propone, altresì, di dare mandato alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione e alle altre strutture competenti, di effettuare le opportune verifiche atte ad accertare la sussistenza o meno in capo a ciascun beneficiario o beneficiando dei presupposti per la corretta applicazione dell'istituto in argomento, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 29, comma 4, della legge regionale n. 31/1998, e, conseguentemente, di provvedere, nel caso di insussistenza dei requisiti richiesti, all'adozione delle conseguenti azioni volte ad evitare l'aggravamento del danno anche attraverso gli atti interruttivi della prescrizione e le opportune attività di recupero delle somme ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, della Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 e della Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

**DELIBERA**



- di approvare il disegno di legge concernente "Dirigenti esterni. Interpretazione autentica del comma 4, dell'articolo 29, della legge regionale n. 31 del 1998", come proposto dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
- di dare mandato alla Direzione generale del Personale e Riforma della Regione e alle altre strutture competenti di effettuare le opportune verifiche atte ad accertare la sussistenza o meno in capo a ciascun beneficiario o beneficiando dei presupposti per la corretta applicazione dell'istituto in argomento, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 29, comma 4, della legge regionale n. 31/1998, e, conseguentemente, di provvedere, nel caso di insussistenza dei requisiti richiesti, all'adozione delle conseguenti azioni volte ad evitare l'aggravamento del danno anche attraverso gli atti interruttivi della prescrizione e le opportune attività di recupero delle somme ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, della Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014 e della Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde